



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 30/30 DEL 16.6.2015**

**Oggetto:** Armonizzazione dei sistemi contabili. Modifica alla Delib.G.R. n. 16/7 del 14.4.2015 recante le direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs 23.6.2011 n. 118 e s.m.i. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, informa la Giunta regionale che le Autonomie speciali, in seguito ad un'attenta disamina sulle modalità di applicazione del titolo II del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, hanno maturato il convincimento che tali disposizioni debbano applicarsi in via diretta ai soli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Ciò è infatti espressamente stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 sopra richiamato, recepito dalla Regione con l'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 5.

I medesimi Assessori, d'intesa con il Presidente, informano altresì che i Presidenti delle Autonomie speciali che non partecipano al riparto del fondo sanitario nazionale e provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria con risorse proprie, tra cui la Regione Sardegna (art. 1, comma 836, legge 27.12.2006), hanno quindi inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze una lettera a firma congiunta con la quale rappresentano detta posizione, evidenziandone inoltre la coerenza con il pronunziamento della Corte Costituzionale espresso con le sentenze n. 178/2012 e n. 133/2010, nonché con le disposizioni del Patto per la salute siglato dalle medesime Autonomie il 10 luglio 2014, ove si fa rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria per l'attuazione dell'intesa.

In conseguenza di quanto rappresentato, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, informa che le Direzioni generali dei Servizi finanziari e della Sanità hanno chiesto la chiusura della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla Regione Sardegna SANITÀ, istituita dalla Ragioneria Generale dello Stato per farvi affluire la liquidità di cassa con vincolo di destinazione, in quanto i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF nonché tutte le altre quote di gettito regolate dall'art. 8 dello Statuto e spettanti alla Regione non sono da considerarsi entrate vincolate al finanziamento della spesa sanitaria.



L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa che nella lettera citata in premessa è comunque chiarito che resta salva la disponibilità, già manifestata, ad applicare la disciplina prevista dal titolo II del citato decreto n. 118/2011 in capo alle Aziende sanitarie e agli altri enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto stesso, onde garantire la necessaria omogeneità nella redazione dei bilanci e nella tenuta della contabilità da parte dei predetti enti rispetto a quelli del restante territorio nazionale.

Al proposito, l'Assessore ricorda che la Regione ha già proceduto all'adozione di tutti i provvedimenti propedeutici all'applicazione dei principi contabili sanciti dal titolo II del sopra citato decreto legislativo con riferimento agli enti del sistema sanitario regionale e che sono attualmente in corso di definizione gli atti di indirizzo relativi all'applicazione dell'art. 32 (bilancio consolidato del servizio sanitario regionale), nonché quelli previsti nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità degli enti del sistema sanitario regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/8 del 24.7.2013 concernente "Definizione e approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna".

L'Assessore rammenta a tale proposito che la deliberazione della Giunta regionale n. 29/1 del 22.7.2014 ha previsto l'applicazione ai medesimi enti del servizio sanitario regionale, dal 1° gennaio 2015, del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. unitamente ai relativi allegati ed alla casistica applicativa ed ha disposto la soppressione, a partire dalla stessa data, della parte II delle direttive di programmazione e rendicontazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/19 dell'11 dicembre 2007 nonché i relativi allegati n. 24, 25, 26, 27 e 28. Ciò al fine di rendere coerente l'assetto contabile delle Aziende del sistema sanitario regionale con quello previsto a livello nazionale.

L'Assessore rileva altresì che l'art. 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 "Norme in materia di programmazione, contabilità contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19", le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

In sostanza, precisa l'Assessore, poiché la disciplina prevista dal titolo II del decreto n. 118/2011 in capo alle Aziende sanitarie e agli altri enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del decreto stesso è applicata al solo fine di garantire la necessaria omogeneità nella redazione dei bilanci e nella tenuta della contabilità da parte dei predetti enti rispetto a quelli del restante territorio nazionale, la perimetrazione della spesa sanitaria non deve essere finalizzata alla gestione della



stessa all'interno del bilancio regionale ma, in prospettiva, ai soli fini del consolidamento dei conti. Ciò fa venire meno le quanto previsto dalle direttive allegata alla Delib.G.R. n. 16/7 del 14.4.2015.

Per quanto evidenziato, si rende necessaria una modifica alle direttive allegata alla sopra citata deliberazione, come segue:

- 1) la procedura di riaccertamento straordinario dei residui si applica anche ai residui attivi e passivi afferenti ai capitoli del bilancio regionale destinati al finanziamento della spesa sanitaria;
- 2) il capoverso intitolato "perimetro sanitario" è stralciato;
- 3) la gestione contabile delle risorse del bilancio regionale destinate alla spesa sanitaria è effettuata secondo il principio della competenza finanziaria potenziata che regola la gestione ordinaria.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e condivisa, altresì, la posizione congiuntamente assunta dai Presidenti delle Autonomie speciali escluse dal riparto del Fondo sanitario nazionale

#### DELIBERA

di modificare le direttive allegata alla Delib.G.R n. 16/7 del 14.4.2015 come segue:

- 1) la procedura di riaccertamento straordinario dei residui si applica anche ai residui attivi e passivi afferenti ai capitoli del bilancio regionale destinati al finanziamento della spesa sanitaria;
- 2) il capoverso intitolato "perimetro sanitario" è stralciato;
- 3) la gestione contabile delle risorse del bilancio regionale destinate alla spesa sanitaria è effettuata secondo il principio della competenza finanziaria potenziata che regola la gestione ordinaria.

La presente deliberazione è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci